

INTERVENTO DEI SINDACI SU DUE QUESTIONI RIPROPOSTE NELL'INTERVENTO DEI SOCI DE MAIO, MORTARI E SCAUSO

I Sindaci hanno esaminato la "denuncia ai Sindaci di fatti censurabili (art. 2408 cc)" presentata in questo dibattito telematico dai Soci De Maio, Mortari e Scauso.

Sebbene tale comunicazione non risponda ai requisiti previsti dall'art. 27, comma 2, dello Statuto ("Ogni Socio o Aggregato può denunciare i fatti che ritiene censurabili *esclusivamente* al Collegio Sindacale"), i Sindaci rispondono volentieri alle richieste in essa contenute.

Si osserva preliminarmente che i Sindaci hanno l'obbligo di segnalare le denunce di fatti rientranti nella fattispecie dell'art. 2408, come fecero nell'Assemblea del 2015, ma non esiste l'obbligo di dichiarare l'assenza di tali fatti, tantomeno in una relazione sul bilancio. Denunce non esistevano neppure per il 2017.

Le due lettere alle quali fa riferimento la comunicazione degli "Amici del Circolo" alla quale si risponde, infatti, non riportano mai la parola "denuncia" e non sono indirizzate esclusivamente al Collegio Sindacale, bensì a tutti gli organi del Circolo. Esse inoltre si concludevano con richieste di deliberare al Consiglio Direttivo, che non possono essere di competenza del Collegio Sindacale.

Naturalmente, se il Collegio Sindacale avesse rilevato qualche violazione di legge o di statuto nei comportamenti di organi del Circolo, lo avrebbe segnalato nella relazione all'Assemblea Ordinaria, ma così non è stato per le seguenti ragioni.

QUESTIONE DELLA "PRIVACY"

1. La Segreteria del Circolo è tenuta a rispettare il Regolamento del 21 dicembre 2016 sul trattamento dei dati personali. Non è quindi censurabile il fatto che non abbia dato corso a richieste con esso in contrasto.
Gli stessi denunciatori chiedono infatti al Consiglio Direttivo che il Regolamento sia modificato.
2. Il Regolamento non è in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla *privacy*. I Sindaci se ne sono accertati durante i lavori preparatori che hanno portato all'adozione del Regolamento, e sono stati in questo confortati dal parere dei consulenti giuridici del Circolo, che il Consiglio Direttivo ha acquisito prima di approvare il Regolamento.
3. Il Regolamento prescrive che siano divulgati, nelle sole forme previste dal Regolamento stesso, esclusivamente i dati personali degli iscritti che: A) hanno esplicitamente autorizzato la loro divulgazione in quelle forme; B) hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi azione contro il Circolo per un eventuale uso improprio che taluno possa fare dei dati così divulgati.
Queste clausole del Regolamento non sono in contrasto con la legge.
Inserire nell'elenco degli iscritti dati personali senza l'autorizzazione esplicita degli interessati è una facoltà che la legge consente, come eccezione al divieto generale, solo in un numero limitato di casi e a certe condizioni, ma non è mai un obbligo, neppure in quei casi limitati e a quelle condizioni.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di non avvalersi di questa facoltà e nel redigere il Regolamento si è attenuto alla regola generale. In tal modo esso non ha violato

alcuna norma di legge. Va inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli Associati e che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello Statuto (che costituisce l'accordo degli Associati essendo stato dagli stessi approvato) il Consiglio Direttivo "emana e modifica, nel quadro delle disposizioni del presente Statuto, i regolamenti speciali necessari per l'organizzazione e il funzionamento del Circolo e degli organi sociali".

4. Né il codice civile, né lo Statuto prescrivono che l'elenco degli iscritti al Circolo (Soci, Aggregati e loro familiari) istituito e disciplinato dal Regolamento sia diverso da quello che gli iscritti, a norma del Regolamento stesso, possono liberamente consultare presso la Segreteria (gli artt. 2421 e 2422 del cc richiamato dai denunciati si riferiscono al libro dei Soci delle società per azioni, e fanno riferimento a peculiarità specifiche di tali società quali le azioni e le obbligazioni inesistenti nel Circolo). Anzi, il libro dei soci non è neppure previsto dal codice civile per le associazioni non riconosciute.
5. Per quanto riguarda l'asserita applicabilità al caso in questione della decisione del Garante della Protezione dei Dati Personali, i Sindaci richiamano l'attenzione sul fatto che nelle premesse di tale decisione si fa riferimento al fatto che per le Società per Azioni vige l'art. 4 R.D. 29 marzo 1942, n. 239 (*"Norme interpretative, integrative e complementari del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella L. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari"*), che prevede che *"l' intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli"*. Non essendoci nel Circolo titoli azionari nominativi e quindi la necessità di conoscere il domicilio del titolare dei titoli stessi, i Sindaci ritengono che la suddetta decisione del Garante della Privacy non sia applicabile ai Soci del Circolo.
6. Quanto all'informativa di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si osserva che in base all'art. 3 del Regolamento del 21 dicembre 2016 sul trattamento dei dati personali in vigore dal 23 dicembre 2016 dispone che "All'atto dell'adesione o in qualsiasi momento, gli iscritti possono sottoscrivere una dichiarazione di consenso informato con la quale viene concessa alla Segreteria del Circolo l'autorizzazione a comunicare ad altri iscritti, che li abbiano richiesti e si impegnino ad utilizzarli esclusivamente in connessione con le attività e finalità del Circolo ed entro i limiti di cui all'articolo precedente, e comunque entro i limiti dell'autorizzazione concessa, tutti o alcuni dei seguenti dati:
 - indirizzo postale
 - indirizzo di posta elettronica
 - recapiti telefonici.

Riguardo alla proposta che venga richiesto ai Soci di esprimere il loro eventuale dissenso dalla diffusione dei dati personali anziché l'assenso alla diffusione stessa, procedura adottata nel Regolamento, si osserva che quest'ultima non è contraria né a norme di legge né a disposizioni statutarie e che essa rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo previste dall'art. 22, comma 1, dello Statuto e quindi pienamente legittima.

QUESTIONE DELL'ASSERITA INESATTEZZA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 FEBBRAIO 2016

1. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria del 29 febbraio 2016, come prescrive la legge, è stato redatto da un Notaio in qualità di Pubblico Ufficiale, nella forma di atto pubblico. Non è quindi un documento di cui sia responsabile il Circolo. Il Notaio rogante, che da solo lo ha sottoscritto, ne è l'unico responsabile.
Il testo da lui redatto, per legge, fa fede: non sarebbe consentito al Circolo contrapporgli altre registrazioni o trascrizioni, le quali anche se esistessero non avrebbero lo stesso valore legale, e tantomeno un valore superiore a quello del rogito notarile.
2. Alla richiesta del Socio Sanguini, del 25 gennaio 2017, indirizzata al Direttore del Circolo, di avere copia della registrazione dell'Assemblea "per verificare il contenuto degli interventi effettuati dai Soci", ha risposto il Consiglio Direttivo con il Notiziario della seduta del 9 febbraio 2017, dove si legge:

"RICHIESTE PERVENUTE DA ALCUNI SOCI

Sono pervenute alla Segreteria del Circolo due richieste di fornire copia digitale della registrazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 febbraio 2016.

Il Consiglio Direttivo, esaminate le richieste, ha preso atto di quanto comunicato dai consulenti legali del Circolo: *"La richiesta non può essere accolta in quanto può essere consegnata solo la copia del verbale redatto dal Notaio in qualità di Pubblico Ufficiale"*.

Il verbale redatto dal Notaio Dr. Pietro Mazza, che contiene un'ampia sintesi del dibattito, è consultabile sul Sito del Circolo, dove è stato pubblicato il 18 marzo 2016."

I Sindaci non rilevarono allora, e non rilevano oggi, nulla di censurabile nel tenore della risposta.

3. Con il suo intervento nell'Assemblea dei Soci del 28 febbraio 2017 il Socio Sanguini ha rettificato l'asserita inesattezza del verbale, dichiarando quale era il senso del suo intervento nell'Assemblea precedente.
La sua dichiarazione, che non è stata contestata, figura nel resoconto integrale della seduta che, alla pari del verbale asserito inesatto, è stato pubblicato sul sito del Circolo dove tutti gli iscritti possono consultarlo.

I Sindaci ritengono quindi che il Circolo abbia fatto quanto nelle sue facoltà per venire incontro alle richieste pervenute dal socio interessato sull'argomento.